COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 18

Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri: 1)Il presidente;

2) i due vice-presidenti;

3) sette consiglieri designati dal Consiglio direttivo, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Versione in vigore dal 15 giugno 1947, non più in vigore dal 1 giugno 1948 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-18/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it